



DECRETO N. 49 / 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che affida alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa ed il Verbale relativo i successivi ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7/02 della Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- VISTI** i successivi DD.MM. del 29/12/2006 e del 5/3/2008 che hanno esteso la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto 6 Maggio 2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e successive proroghe, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n. 84 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art.7 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, in base al quale compete alle istituite AdSP i compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art.24 della predetta legge;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente, della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda

Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina";

- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota;
- VISTA** la delibera n. 142 del 22/12/2020 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2021;
- VISTO** il provvedimento prot. 0006838 del 10/3/2021, mediante il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigilante ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2021 e la Delibera n. 142 del 22/12/2020 del Comitato Portuale;
- VISTO** il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.;
- VISTO** l'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 in materia di obblighi e facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso alle convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nonché, per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- VISTO** il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, della suddetta L. 135/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e

misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

CONSIDERATO che in data 31/5/2021 scadrà il rapporto convenzionale tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e la Center Clean S.r.l. **in Amministrazione Giudiziaria**, con sede in 89100 REGGIO CALABRIA, in Via Bruno Buozzi, n. 7 - P.IVA 02499150809, per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Ente;

CONSIDERATO che in riferimento di quanto in premessa, si è rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Ente per il periodo 01/06/2021 - 31/5/2022;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D.L.gs. 56/2017 che dispone possa procedersi per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D. L.gs. 56/2017, fissa i principi generali in base ai quali possa procedersi all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, tra i quali figurano, oltre quelli di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi in parola di importo inferiore a € 75.000,00, si procederà secondo l'art.1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, che - fino al 31/12/2021 - prevede che le stazioni appaltanti devono procedere mediante affidamento diretto, in deroga all'art. 36 del D.L.gs. 50/2016;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la

soglia comunitaria;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

ATTESO

che le principali condizioni economiche contrattuali per l'affidamento dei lavori e servizi, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, prevedono il rispetto dei principi di cui all'art. 30 («*Criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, altresì, principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità*»);

DECRETA

L'approvazione della procedura volta all'affidamento del Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per il periodo dal 1° giugno 2021 – 31 maggio 2022, così come specificato nell' allegato Capitolato speciale d'Appalto.

Di impegnare la somma di € 25.000,00 oltre IVA per l'esecuzione del "Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per il periodo dal 1° giugno 2021 – 31 maggio 2022, così suddivisi: euro così suddiviso: € 12.500,00 per il periodo 01/06/2021 - 31/12/2021 ed € 12.500,00 per il periodo 01/01/2022 – 31/05/2022;

Di dare atto che lo Smart CIG identificativo è Z6E3164EFB;

Di autorizzare il dott. Pasquale Faraone all'affidamento sul MEPA dei lavori in parola.

Manda al responsabile del centro di costo ed al dirigente dell'area finanza, controllo e risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa.

Manda per la pubblicazione del presente provvedimento.

Gioia Tauro 19 APR. 2021

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PIREZIOSI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI

Visto: il R.C.P.T.
Avv. Simona SCARCELLA



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

**SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'AUTORITA'
PORTUALE DI GIOIA TAURO
1° giugno 2021 – 31 maggio 2022**

CIG Z6E3164EFB

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'appalto del servizio di pulizia, giardinaggio e facchinaggio, completa con fornitura di materiali ed impiego di macchinari, mezzi d'opera e attrezzi dei locali sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro – Contrada Lamia, snc. Gioia Tauro.

Il servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, terrazzini e quant'altro di pertinenza degli uffici ed immobile adibito a sede dell'Autorità portuale nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

Le metrature, la destinazione delle aree indicate nel presente Capitolato e la loro ripartizione per tipologia di locale sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Art. 2 – Durata e importo del contratto – Periodo di prova

Il contratto avrà la durata di un anno **dal 1° giugno 2021 – 31 maggio 2022**.

Alla scadenza contrattuale l'esecutore è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura d'appalto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal committente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 1 **(uno) mesi** a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

La ditta Appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

L'importo annuale posto a base d'asta è di presunti **€ 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00)** I.V.A. esclusa così suddiviso:

€ 24.500,00 IVA esclusa per lo svolgimento delle prestazioni del servizio;

€ 500,00 IVA esclusa per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

L'importo si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 3 – Elenco e descrizione dei locali

I locali e le superfici oggetto del presente appalto sono i seguenti:

Edificio	Ubicazione	Mq
Sede dell'Autorità Portuale: - Esterno - Giardino – aree a verde e parcheggio - Interno - <u>piano terreno</u> : atrio e scala (fino al terzo piano) – uffici – locali archivio - sala riunioni -	Contrada Lamia snc.	Mq. 2.000 complessivi di cui mq. 400 relativi all'immobile sede dell'Ente

disimpegni – corridoio – servizi igienici – - <u>primo piano</u> : uffici – corridoio —servizi igienici - <u>piano secondo</u> : uffici – corridoio —servizi igienici - <u>piano terzo</u> : Sala riunioni – terrazzi – servizi igienici		
--	--	--

Le superfici indicate sono approssimative: è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e responsabilità, l'onere di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo con il committente, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture, gli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere sull'offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle imprese di pulizia, sia in ordine ai detergenti più idonei ed alle attrezzature necessarie.

I concorrenti sono tenuti a concordare direttamente con il Settore Gare e Contratti—date e orari in cui effettuare l'eventuale sopralluogo, telefonando al n 0966588633 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì.

Art. 4 - Prestazioni obbligatorie e modalità di esecuzione

Sono richieste prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato, oltre che in eventuali prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente.

Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti nonché dei macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed, in particolare, si eviterà l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolvere filtranti, pulizie ad umido e panni per pulizie idonei a trattenere elettrostaticamente la polvere. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione. La spazzatura a secco dovrà essere di norma limitata alla raccolta di materiali grossolani. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo la regolamentazione e le condizioni vigenti durante il contratto; attualmente è prevista la differenziazione tra umido, carta, vetro, plastica e rifiuti indifferenziati con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori e loro esibizione negli spazi appositamente individuati per il passaggio di raccolta e successivo ritiro dei contenitori.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere allo sgombero dei rifiuti derivante dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti presso la sede dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'Affidatario la fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici – a titolo esemplificativo e non esaustivo (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani, copri water, ecc). Si fa presente che l'Amministrazione dovrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio

atte a contenere carrelli pulizie di grandi dimensioni, oltre l'acqua e l'energia elettrica. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio.

L'affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa.

L'affidatario deve disporre delle schede tecniche informative, redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio.

In esecuzione al Decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2012 vanno garantiti i seguenti "Criteri ambientali minimi":

A) Specifiche tecniche:

1. I prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato al capitolo 6, punto 6.1, specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
2. I prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conformi ai "criteri ambientali minimi" individuati al 6, punto 6.2 specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
3. I prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinari, tipo cere, deceranti, decappanti, smacchiatori di inchiostro, pennarelli, ecc., nonché i prodotti classificati superconcentrati, dovranno essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "criteri ambientali minimi" individuati al 6, punto 6.2 "specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati";

B) Clausole contrattuali:

1. Vanno rispettati i divieti contenuti nei "Criteri Ambientali Minimi" riportati al Capitolo 5.5, punto 5.5.1 e 5.5.2 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
2. La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lg 81/08 e che nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti indicati al Capitolo 5.5, punto 5.5.3 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
3. L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza ai sensi del Capitolo 5.5, punto 5.5.5. (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012 durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzato. La relazione deve essere accompagnata da prove documentali, su richiesta.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le macchine ed attrezzature, utilizzate dalla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà essere applicata una targhetta od un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il servizio deve essere eseguito in orario compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, concordando gli orari d'intervento con il Responsabile del procedimento del Servizio Amministrativo.

Posto che dovrà essere comunque garantito un adeguato livello di pulizia dei locali individuati dal precedente art. 3, gli interventi dovranno articolarsi come di seguito indicato:

Prestazioni e servizi
<p>A) INTERVENTI CONTINUATIVI GIORNALIERI da lunedì a venerdì, fascia oraria prima delle ore 8,00 oppure dopo le ore 18.00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spazzatura dei locali con aspirazione nei pavimenti e sui tappeti ove presenti; 2. Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione e lavaggio dei sanitari, dei pavimenti, degli arredi ivi presenti); 3. Spolveratura a umido e disinfezione delle scrivanie, mobili e arredi ad altezza operatore, sedie e poltrone, dei punti di contatto (telefoni, citofoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e corrimano, ringhiera scale); 4. Disinfezione servizi igienici e lavabi; 5. Svuotatura e rimozione rifiuti/carte dai posacenere/cestini con pulizia posacenere e sostituzione sacchetto; 6. Spazzatura con lavaggio e detersione, con detersivi non aggressivi, dei locali non adibiti a servizi igienici (il pavimento ed i battiscopa in legno devono essere lavati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura); 7. Spazzatura dei parcheggi e dei camminamenti di accesso esterno agli ingressi dalla struttura; 8. Cura del verde interno;
<p>C) INTERVENTI CONTINUATIVI</p> <p>Quindicinali (il primo e il quindici di ogni mese):</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pulizia, detersione e rimozione delle macchie di sporco e impronte da vetri, infissi a vetrata, finestre, tende veneziane e scale; 10. Pulizia del parcheggio; <p>Mensili</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pulizia, detersione e rimozione, in modo appropriato, delle macchie di sporco dalle porte; 12. Pulizia e detersione delle inferriate ove presenti; 13. Spolveratura a umido e disinfezione di mobili ed arredi per la parte non ad altezza operatore; 14. Lavaggio pareti piastrellate dei locali adibiti a servizi igienici; 15. Pulizia e rimozione delle macchie di sporco dalle telecamere; 16. Rimozione e sostituzione dei bandiere e vessilli istituzionali; 17. Sfalciatura dell'erba ; <p>Bimestrale</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Pulizia a fondo e lucidatura dei pavimenti con appropriato macchinario; 19. Pulizia, detersione e rimozione, in modo appropriato, delle macchie di sporco da davanzali esterni, tapparelle, verande e balconi;
<p>Somministrare i prodotti d'uso sanitari nei relativi dispenser (carta igienica, sapone liquido, sacchetti igienici, copriwater, deodoranti);</p>

In caso di eventi istituzionali si dovrà procedere alla pulizia con lavaggio delle stoviglie e attrezzature usate.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà proporzionalmente ricalcolato.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto; l'affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche del contratto principale, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale. Ove l'ammontare delle prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell'affidatario aderire alla richiesta alle medesime condizioni del contratto principale.

L'affidatario si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.

Art. 6 – Osservanza delle norme previdenziali e dei contratti collettivi

L'affidatario è tenuto, senza diritto ad alcun speciale compenso, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro e in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materiale nel corso dell'appalto restando fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi.

I suddetti vincoli vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo di Settore o receda da esse.

Art. 7 – Prescrizioni in materia di salute e sicurezza e documento di valutazione dei rischi

L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del lavoro.

L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Ogni operatore dovrà essere, altresì, essere dotato di un cartellino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta.

Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

Art. 8 – Rapporti fra le parti

Nell'espletamento dei servizi l'esecutore dovrà tenere contatti con il Settore Gare e Contratti, nella persona del funzionario sig. Matteo Turbante tel. 0966/588633 – posta elettronica: *demanio@portodigioiatariro.it*.

L'affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono comunicati al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dar riscontro entro il giorno lavorativo seguente.

L'esecutore, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo degli addetti al servizio, con indicazione delle relative qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni del personale impegnato durante la vigenza del contratto.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs 101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati l'affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nei servizi, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Art. 10 - Divieto di cessione o subappalto

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Non è consentito il subappalto totale del servizio. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.

Art. 11 – Compenso e revisione prezzi

Il corrispettivo per l'appalto sarà versato dall'Amministrazione all'impresa appaltatrice mediante mandati di pagamento mensili, con emissione dei relativi titoli di spesa a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari ed al netto dei tempi per l'ottenimento di D.U.R.C. regolare da parte dell'Amministrazione.

La revisione prezzi non sarà ammessa.

Il prezzo non subirà variazioni, per tutta la durata dell'appalto.

Una valutazione "negativa" della qualità del servizio di pulizie, comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione e l'applicazione delle penalità di cui all'art. 16, fatti salvi i casi di recesso e risoluzione per inadempimento di cui all'art. 17.

L'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'esecuzione delle eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. L'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifiche in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

Art. 13 – Responsabilità ed assicurazione

L'affidatario è responsabile, penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

Ogni responsabilità per danni che derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od eccezioni a totale carico dell'affidatari, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il servizio per un massimale non inferiore ad euro 100.000,00 per sinistro, con espressa

rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Copia della polizza dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro e non oltre la data di stipula del contratto.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà il Comun addebitandone il costo all'affidatario.

Art. 14 – Stipula del contratto

Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all'eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria.

Dal giorno dell'effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio.

Art. 15 – Inadempimenti e Penalità

Fatti salvi i casi di gravi e ripetute inadempienze che determino la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del C.C. e del successivo articolo 18 del presente capitolato, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00, commisurate secondo la gravità dell'inadempimento. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'impresa a norma di legge, di regolamento, o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto all'Impresa, che dovrà far prevenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste, da detrarsi direttamente all'Impresa appaltatrice dal corrispettivo mensile (prima fattura utile) o dalla cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti successivi alla prima contestazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'impresa appaltatrice, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa.

Art. 16 – Rinuncia al contratto da parte dell'affidatario

Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente si riserva di addebitare all'affidatario le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 – Recesso e risoluzione del contratto

Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora l'affidatario ometta di prestare servizio per un'intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio di durata inferiore alla settimana ripetute per tre volte nel corso dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento provvedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

L'affidamento è comunque sottoposto a condizione risolutiva espressa, in forza della quale esso potrà essere revocato in qualunque tempo, con effetto retroattivo, qualora vengano acquisite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente informazioni prefettizie antimafia da cui emerga la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della Ditta affidataria.

Si applica il Protocollo di Legalità stipulato tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il

termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18– Personale – Tutela dei lavoratori

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il C.C.N.L. applicabile al settore di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, fermo restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

L'Impresa aggiudicataria si impegna al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto del presente capitolato, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità dell'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale, quale risulta 30 giorni prima della partecipazione alla gara.

La Società aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

CLAUSOLA SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio da parte dell'attuale operatore economico mediante il passaggio dello stesso dall'attuale operatore al nuovo operatore. La società aggiudicataria a prescindere dalla sua configurazione giuridica è obbligata a rilevare alle proprie dipendenze il personale attualmente applicato nell'espletamento del servizio in corso.

Art. 19 – Personale – Norme di sicurezza

L'impresa appaltatrice è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure *necessarie per* tutelare la *sicurezza dei* lavoratori e dei terzi *in genere* attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

E' obbligo e responsabilità dell'impresa adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Amministrazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei dipendenti comunali e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa

L'impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi anche a vigilare continuamente sui locali oggetto dei lavori, in modo da individuare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio ed evento dannoso.

L'impresa dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Art. 20 – Personale – Organizzazione e modalità operative

L'impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto non previamente autorizzato dall'Amministrazione in forza dei requisiti previsti dalla legge.

La Ditta dovrà disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente per ferie, malattie ed aspettative.

Il personale di servizio dovrà essere:

- idoneo a svolgere tali prestazioni;
- di provata capacità, onestà e moralità;
- in possesso di una divisa idonea alla mansione svolta e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- in possesso di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008) da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
- in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
- sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- debitamente ed adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; dovrà essere, inoltre, di gradimento dell'Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà insindacabile di richiederne la sostituzione.

L'impresa appaltatrice, entro 30 gg. dall'assunzione del servizio di pulizia e, immediatamente, qualora vi siano variazioni, dovrà trasmettere all'Amministrazione - l'elenco del personale (indicando per ogni lavoratore il livello, il numero di matricola e gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché l'evidenza dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 13) comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa; dovrà inoltre fornire il nominativo di un/una Responsabile/Referente abilitato ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di capitolato al/alla quale l'Ente Appaltante potrà rivolgersi in qualsiasi momento per reclami e proposte.

Il Responsabile/Referente dovrà essere reperibile per 8 ore al giorno nell'arco temporale 8 - 18 dal lunedì al sabato; a tale proposito dovranno essere forniti il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.

Al termine del servizio, tutti gli addetti alla pulizia dovranno lasciare immediatamente i locali.

Essi non dovranno spostare fascicoli, carte, disegni ed altra documentazione, né dovranno aprire cassetti ed armadi.

Dovrà, inoltre, essere rispettato assolutamente il divieto di fumo.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti illuminanti dei locali, vani e spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati dal servizio di pulizia e dovrà provvedere alla chiusura delle finestre.

Ogni addetto alle pulizie dovrà provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi verificando l'assenza di personale nei locali.

In caso di sciopero od altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile carenza al personale, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con l'Amministrazione, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi minimi indispensabili.

Art. 21 – Controllo sull'esecuzione delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni compete innanzitutto al Responsabile del Contratto (Dirigente dell'Area Amministrativa o suo delegato).

L'Amministrazione potrà verificare le prestazioni oggetto del presente appalto a mezzo di propri incaricati (personale tecnico e/o appositi ispettori):

- a) sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- b) sotto il profilo della qualità del servizio erogato;

A tal fine è onere dell'impresa appaltatrice garantire la collaborazione nella predetta attività di verifica.

L'Impresa appaltatrice, da parte sua, si impegna a porre in essere un sistema di autocontrollo qualitativo per garantire la conformità del servizio alle prestazioni richieste e a trasmettere i dati relativi.

Art. 22 - Controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere fra il Amministrazione l'Impresa appaltatrice in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Palmi (RC).

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge comunitaria, statale e provinciale in materia, all'art. 1667 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili con le suddette disposizioni e, in via residue, alle consuetudini locali in termini di nuove norme, nonché di coordinamento delle stesse.

Art. 24 - Spese ed oneri fiscali

La convenzione di incarico verrà stipulata nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario.

Si rammenta che, ferme restando le sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o formazione di atti e documenti falsi, qualora dai controlli delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 25 – Norme generali

La ditta si considera, all'atto dell'assunzione del servizio chiesto, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi. Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.

Art. 26 – Riferimenti criteri ambientali

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono:

- Regolamento (EU) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento del progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CEE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento del progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548 CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004;
- D.Lgs 28 luglio 2008 n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.